

N. R.G. 2134/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.	Italo Mirko De Pasquale	- Presidente
dott.ssa	Annafrancesca Capone	- Giudice est.
dott.	Antonio Barbetta	- Giudice

visto il ricorso *ex art.* 206 CCII, depositato, in data 20.03.2025, da [REDACTED] e per essa, in qualità di procuratrice e mandataria, [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Federici, giusta procura in atti;

vista la memoria del 09.05.2025 depositata dall'avv. Antonio Tanza, procuratore costituito per la **Liquidazione Giudiziale** "[REDACTED]", dichiarata con sentenza n. 27/2023 del 19.05.2023;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 21.10.2025 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 20.03.2025 [REDACTED] ha proposto opposizione avverso lo stato passivo reso esecutivo in data 04.02.2025 e comunicatogli in data 18.02.2025.

Nel ricorso l'istituto di credito ha dedotto:

- di avere chiesto l'ammissione allo stato passivo per le seguenti ragioni di credito: i) € 350.000,00, in relazione al finanziamento chirografario n. T4B1944710620 (assistito da garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996), per capitale erogato e non rimborsato; ii) € 8.451,71, in relazione al finanziamento, a titolo di interessi; iii) € 338,71, in relazione al conto corrente, a titolo di scoperto; iv) € 8,70, in relazione al conto corrente, per interessi; per complessivi € 358.799,12;
- che, per il primo debito, vi è stata esclusione;
- che il finanziamento in questione non è stato concesso per esigenze legate a difficoltà rinvenienti dalla pandemia ma per esigenze di sviluppo produttivo;
- che non è compito del ceto bancario verificare la attendibilità dei dati di bilancio;

- che il merito creditizio è la capacità del cliente di restituire la somma ottenuta in prestito e viene valutato sulla base delle informazioni fornite dal cliente o reperite tramite l'interrogazione di banche dati;
- che la Banca ha effettuato i controlli richiesti e, peraltro, la buona fede della Banca è comprovata dalla seconda delibera che è stata assunta anche dal Fondo di Garanzia;
- che, comunque, non può parlarsi di nullità e, anche in caso di accertata nullità, rimane l'obbligo restitutorio delle somme erogate in prestito.

██████████ in Liquidazione giudiziale, ritualmente costituitasi, ha rilevato:

- che dai bilanci relativi al periodo pandemico e dalla situazione aggiornata alla data del finanziamento erano emersi risultati molto positivi in termini di fatturato e liquidità per la società, realizzatisi proprio nel periodo COVID, non potendo dirsi che la stessa fosse stata danneggiata in conseguenza della pandemia, requisito richiesto ai fini della concessione del finanziamento;
- che l'istruttoria del merito creditizio condotta dall'istituto di credito era stata effettuata in maniera acritica sulla base dei soli dati numerici esposti in bilancio, i quali, peraltro, non trovavano corrispondenza alcuna nella realtà;
- come la reale situazione economico-patrimoniale della beneficiaria del finanziamento fosse ben diversa da quella rappresentata in bilancio: in particolare, ██████████ non aveva adempiuto all'obbligo di versamento di imposte e tasse, avendo interrotto ogni pagamento al fisco sin dal 2017, disponeva di una sola sede di appena 54 mq, di un unico amministratore e di alcun dipendente e si alimentava da tempo attraverso finanziamenti, perlopiù garantiti dallo Stato, o mediante un meccanismo di pagamento delle rate in scadenza dei precedenti finanziamenti con la liquidità derivante da quelli successivi;
- che le omissioni nei controlli da parte della banca avevano permesso a ██████████ di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato senza averne diritto, aggravando la situazione debitoria e danneggiando la collettività;
- come i contratti di finanziamento stipulati in violazione di norme imperative dovessero essere considerati radicalmente nulli, con la conseguenza dell'irripetibilità delle somme erogate;
- come la fragilità finanziaria della ██████████ emergesse in maniera lampante già in epoca antecedente alla crisi pandemica, circostanza agevolmente evincibile da qualsiasi istituto di credito ed il cui mancato riscontro integrava un concorso nell'aggravamento del dissesto idoneo a fondare la responsabilità dell'ente creditore per violazione dei doveri di correttezza professionale e di sana e prudente gestione del credito (circostanza con riferimento alla quale la Curatela ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della Banca alla restituzione delle rate scadute e pagate relativamente alla parte di finanziamento non garantito dallo stato, comprensive di capitale, interessi, commissioni e spese).

Valutati i documenti prodotti, il Tribunale ritiene che l'opposizione promossa da BDM Banca S.p.A. debba essere rigettata.

In data 2.06.2022, [REDACTED] ha presentato al Fondo di Garanzia una richiesta di agevolazione, in relazione al finanziamento di € 350.000,00 concesso da [REDACTED] con la finalità di ottenere liquidità per *“liquidità - acquisto scorte”*, chiedendo di voler beneficiare della garanzia del Fondo ai sensi *“degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (punto 3.2)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*, specificando (a pag. 6 del modulo sub 4 della produzione documentale di parte convenuta) che *“il fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale è connesso ad un progetto di sviluppo delle propria attività e/o al rafforzamento della propria capacità produttiva”* e con la dichiarazione (pag. 7 del detto modulo) che l'attività di impresa non è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Orbene, qualunque sia la natura del finanziamento richiesto, le Banche hanno l'obbligo di verificare il merito creditizio.

Nel caso di specie, più che in tanti altri casi, una corretta valutazione avrebbe dovuto far dubitare della correttezza delle scritture contabili e della meritevolezza della società: dall'esame dei bilanci relativi al periodo pandemico e dalla situazione aggiornata alla data di concessione del finanziamento, emergeva apparentemente che la società aveva ottenuto risultati estremamente positivi in termini di fatturato e liquidità, in occasione della pandemia da Covid-19, essendosi ottenuti fatturato e liquidità di oltre il 500% rispetto al periodo pre-pandemico.

Inoltre, alla data di concessione di tale finanziamento, la società aveva già ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato, a titolo di *“interventi a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 DL 23/2020”* e a titolo di aiuti con il regime *de minimis*, per importi molto consistenti.

Pertanto, in alcune occasioni aveva dichiarato di essere stata danneggiata dal Covid ed in altre aveva escluso ciò (come nel caso di specie).

La società non era patrimonializzata, non aveva dipendenti da anni, non risultava aver mai distribuito utili ai soci (nonostante dalle scritture contabili risultasse averli prodotti), aveva utilizzato i finanziamenti già ricevuti per effettuare bonifici esteri.

È evidente che, al momento della concessione del finanziamento, risultava esserci un indebitamento sproporzionato verso le Banche, a fronte del quale non vi era alcuna garanzia patrimoniale e nonostante un dichiarato notevole miglioramento delle condizioni economico-patrimoniali in periodo pandemico; vi era cioè un quadro macroscopicamente anomalo sotto il profilo patrimoniale, gestionale e fiscale. Risultavano disponibili ed accessibili una pluralità di dati che rendevano palese l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla [REDACTED] si pensi ai bilanci 2020 e 2021, alla visura camerale storica, ai dati della Centrale Rischi, ai report Cerved/CRIF, nonché ai dati desumibili dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dal *“cassetto fiscale”*.

Deve, quindi, affermarsi che la Banca si è limitata a condurre un'istruttoria acritica, passiva, inadeguata e contraria ai principi di diligenza imposti all'operatore bancario qualificato.

Pertanto, la concessione del credito alla [REDACTED] costituisce una grave negligenza professionale, nonché un abuso tale da determinare la nullità del contratto per difetto di causa concreta e contrarietà a norme imperative. Difatti, la causa concreta sembra essere quella di ottenere la garanzia statale nella consapevolezza di non poter restituire le somme ottenute e grazie all'omissione di informazioni sul reale stato di salute dell'impresa (così determinando anche la violazione di norme penali, come l'art. 316-ter c.p.) ed è in contrasto con le disposizioni che regolano l'attività bancaria.

La nullità determina l'irripetibilità delle somme versate, come più volte affermato dalla giurisprudenza fin da tempo risalente (*cf.*, ad esempio, Cass., n. 16706/2020: *"Ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvoltata attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto"*).

*

Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla [REDACTED] in Liquidazione giudiziale ritiene questo Tribunale che la stessa sia inammissibile.

Ed invero, par d'uopo rammentare che l'art. 206, comma 4, CCII, prevede l'impugnazione incidentale. Questa possibilità è concessa nei casi di opposizione e impugnazione dei crediti ammessi. La parte contro cui l'impugnazione è proposta può proporre impugnazione incidentale, anche se è per essa decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione principale, ma solo nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo. Ciò significa che non si possono introdurre domande del tutto nuove, ma solo contestare in via incidentale l'ammissione di un credito.

In sintesi, la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale "tradizionale" (con una richiesta di condanna) nel giudizio di opposizione allo stato passivo è generalmente esclusa, data la natura speciale e impugnatoria del procedimento. Tuttavia, è ammessa la proposizione di eccezioni

riconvenzionali strettamente connesse al rapporto giuridico in contestazione e finalizzate a paralizzare la pretesa avversaria.

La riforma del Codice della Crisi ha, quindi, introdotto la figura dell'impugnazione incidentale, che permette una sorta di "riconvenzionale" ma circoscritta alle contestazioni già emerse nella fase di verifica del passivo e non è questo il caso.

Pertanto, che sia esclusa la possibilità di una domanda riconvenzionale "tradizionale" si ricava anche dalla circostanza che il provvedimento che definisce il procedimento di opposizione allo stato passivo è impugnabile con ricorso per Cassazione (art. 207, c. 14 CCII), mentre la sentenza che definisce un giudizio ordinario è soggetta all'appello.

*

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario stante l'ammissione *ex art.* 144 d.P.R. 115/2002 della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione collegiale, pronunciando nella causa civile n. 2134/2025 R.G., così provvede:

- a) rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da [REDACTED] S.p.A.;
- b) dichiara la nullità assoluta *ex art.* 1418 c.c. del contratto di finanziamento del 30.06.2022;
- c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
- d) condanna [REDACTED] S.p.A. al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 4.217,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 27.01.2026

Il Giudice rel.
dott.ssa Annafrancesca Capone

Il Presidente
dott. Italo Mirko De Pasquale